



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica *Civiltà delle Pietre*

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)

C.F. 90020920170 – P.Iva 03253150985 Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

info@unionemediavallecamonica.bs.it unione.mediavallecamonica@pec.regione.lombardia.it

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione n. 83 AA
del 30/08/2022

OGGETTO: CONTRIBUTO PER LA COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA SAN MARTINO DI CAPO DI PONTE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI COMUNI ADERENTI - IMPEGNO DI SPESA 2022.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTO E RICHIAMATO il Decreto n. 01 del 10/01/2022 del Presidente dell'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre" con il quale è stata individuata la sottoscritta Responsabile dell'Area Affari generali, Economico/finanziaria e Tecnica;

PREMESSO che:

con Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 29/06/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

PREMESSO ALTRESÌ che:

con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 43 del 17/12/2021 si approvava l'accordo di collaborazione con la Parrocchia San Martino di Capo di Ponte per la fornitura di generi alimentari alle famiglie bisognose dei Comuni aderenti;

PRESO ATTO che nella deliberazione suddetta si provvedeva a demandare a successivo atto del responsabile del servizio l'impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2022;

DATO ATTO che nel suddetto accordo di collaborazione all'art 3) la Parrocchia di Capo di Ponte si impegna:

- a) a provvedere alle forniture i generi alimentari che saranno consegnati alle famiglie indicate dall'Assistente Sociale incaricata dall'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica, presso la sede della Scuola Primaria del Comune di Capo di Ponte con cadenza mensile;
- b) a relazionare bimestralmente l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica sull'attività effettivamente svolta, e rendicontare, a norma di legge, le spese sostenute;

DATO ATTO altresì che nel suddetto accordo di collaborazione all'art 4) l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica:

- s'impegna a favorire e sostenere l'azione sociale svolta dalla Parrocchia di Capo di Ponte al fine di organizzare la fornitura di generi alimentari alle famiglie bisognose, individuate tramite l'assistente sociale, con l'ausilio dei servizi sociali dei Comuni aderenti;
- a mettere a disposizione i locali della scuola primaria del Comune di Capo di Ponte per il deposito, il confezionamento e la consegna dei pacchi alimentari, e si impegna a garantirne la distribuzione tramite l'ausilio di volontari, con cadenza mensile, salvo particolari e urgenti necessità di bisogno valutate dall'Assistente Sociale;
- s'impegna, a seguito di verifica della rendicontazione prodotta dalla Parrocchia, ed a riconoscere un contributo economico, a copertura delle spese sostenute per la fornitura dei pacchi alimentari, con cadenza bimestrale;

VISTA la rendicontazione prodotta e la richiesta di contributo presentata dalla Parrocchia di San Martino operante sul territorio dell'Unione, con sede in Via S. Martino 3/A in Capo di Ponte (BS) - C.F. 81000950170 acclarata al prot. dell'ente n. 1795 del 13/07/2022 per un contributo di euro 300,00;

PRESO ATTO che:

- tra gli obiettivi dell'ente, rientra il miglioramento delle condizioni sociali dei propri cittadini ed il sostegno alle famiglie in difficoltà;
- l'art. 118 della Costituzione prevede che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
- la legge n. 328/2000, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di azioni e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti alla cittadinanza, al fine di prevenire, eliminare, o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

PRESO ATTO che detto progetto è finalizzato alla distribuzione mensile, di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità, destinati ai nuclei familiari più indigenti, individuate tramite l'assistente sociale e residenti nei Comuni aderenti;

VISTO lo Statuto dell'Unione, che all'art. 2, rubricato "Finalità", comma 2, lettera c, prevede, nell'ambito degli obiettivi prioritari dell'Unione: *"favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;"*;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia – 23.12.2010, n. 1075/2010 da cui si rileva che *"Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale,*

a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta dal D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative, di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune...";

PRESO ATTO che con deliberazione di Assemblea n. 5 del 29/01/2021 si è provveduto ad approvare il nuovo "Regolamento dei benefici economici" dell'ente;

VERIFICATO che il Regolamento suddetto, all'articolo 9 prevede: "Articolo 9 – Benefici eccezionali che testualmente recita:

"1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell'ente.

2. I servizi socio sanitari svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali, situazione economica, situazione lavorativa e profilo di occupabilità, educazione, istruzione e formazione, condizione abitativa, reti familiari, di prossimità e sociali.

3. In esito alla valutazione, i servizi socio sanitari segnalano la necessità di erogare un beneficio economico all'ufficio segreteria. L'ufficio provvede previa valutazione delle risorse disponibili.

4. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione del godimento anche di beni immobili."

RICHIAMATA la legislazione di riferimento e precisamente:

- l'art. 2 della Costituzione Italiana;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la regolamentazione della concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;
- l'art. 8, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, in materia di valorizzazione da parte dei Comuni delle libere forme associative;
- la decisione n. 54 del 9.3.99 della Corte dei Conti in tema di principi per i contributi alle associazioni;

RILEVATO che trattasi di contributi concessi ad Ente di natura non commerciale per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, la cui attività svolta non assume carattere commerciale, pertanto il contributo non andrà assoggettato a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/73;

RITENUTO di procedere all'impegno contabile della spesa suddetta;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e smi, in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

ACCERTATA la disponibilità della dotazione dell'intervento di cui in parte dispositiva;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito con legge n. 135/2012;
- il D.L. n. 32/2019, (cd. Sbloccacantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto dell'Unione;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

di impegnare e liquidare la quota di € 300,00, per la distribuzione mensile, di pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità, destinati ai nuclei familiari più indigenti, individuati tramite l'assistente sociale e residenti nei Comuni aderenti, alla parrocchia di San Martino operante sul territorio dell'Unione, con sede in Via S. Martino 3/A in Capo di Ponte (BS) - C.F. 81000950170;

di dare atto che la spesa suddetta trova imputazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, capitolo 1169.00 e impegno IM 77-2022 indicati nel prospetto sottoscritto in calce al presente atto, dando atto del rispetto del limite stabilito dall'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014;

di dare altresì atto che:

- l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2022;
- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line, nonché alla relativa sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "provvedimenti" del sito istituzionale;

di precisare che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto, confermato e sottoscritto,
30/08/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.)

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 183 comma 7 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IMPEGNO	ESERCIZIO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
2022 - IM - 77.01	2022	12.04-1.04	€ 300,00

Capo di Ponte, lì 30/08/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to AVV. CARMEN MODAFFERI